

957



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sott. IAvv. Reg. Alboil 10 FEB. 2012

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
di Scrivania
[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

Avvocatura Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 08 FEB. 2012 n. 102 N. 14	OGGETTO: Liquidazione dell'imposta di registrazione sentenza n. 08 - opposizione a stima - M L c/Comune.
Data 26.1.2012	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2012**CAP.** 1230**IMP.** 320/12**FUNZ.** 01**SERV.** 08**INTERV.** 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladodici, il giorno **Ventisei** del mese di **Gennaio**, nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.r E.Zapparrata il Dirigente dott. Francesco Lumiera ha adottato la seguente determinazione:

Si premette che con sentenza indicata in oggetto ,nel giudizio iscritto al n contenzioso anno 2001,la Corte di Appello di Catania ha determinato l'indennità di espropriazione e di occupazione dell'area di mq. 7.368 di proprietà della signora M L ,sita in Ragusa, - pronunciata dal Sindaco pro tempore con decreto del 1999 n. occorsa per la realizzazione da parte dell'IACP di alloggi di E.R.P.

La Corte ha accolto la domanda avanzata dalla signora M L ed in ordina alla quantificazione del bene ha condiviso le valutazioni fatte dal ctu,pertanto ha determinato la indennità di espropriazione e occupazione del bene espropriato ,condannando altri l'Ente a rifondere le spese di giudizio.

Avverso la suddetta sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione,in quanto la legge 244/07 prevede una decurtazione della indennità del 25% per interventi di "riforma economico- sociale", quale sembra essere la espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari diretta a favorire il diritto dei cittadini ad avere una casa,garantito dall'art.47 della Costituzione e di cui la sentenza non ha tenuto conto.

Visto l'avviso di liquidazione dell'imposta n. dell'importo complessivo di € 8.793,00,inviato da parte dell'Agenzia delle Entrate di Catania per omessa registrazione della sentenza civile n. /008 emessa dalla Corte di Appello nel giudizio di cui sopra e pervenuto all'Ente in data 2011 prot.

Essendo tale registrazione a totale carico del Comune ,poiché soccombente nella causa de qua, è necessario procedere alla registrazione della sentenza di cui sopra al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge.

Ritenuto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione del pagamento dell'imposta dovuta;

Per quanto sopra espresso ;

Visto l'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000-esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

Dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 267/2000.

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

Visto il D.Lgs.vo 267/2000.

DETERMINA

Di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la somma complessiva di € 8.793,00, imputandola al cap. 1230. *Cap. 320 /12*

2. Di liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa , a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. /08 emessa dalla Corte di Appello di Catania nel giudizio promosso dalla signora M. I a somma di € 8.793,00.
3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore della Agenzia delle Entrate -Ufficio Territoriale di Catania, per i motivi di cui in premessa.
4. Di effettuare il pagamento utilizzando l'apposito modello F23,inviato unitamente all'avviso di liquidazione dell'imposta di cui anzidetto.

Parte integrante: nota Agenzia delle Entrate prot. 94430
del 26-10-2011

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra E. Zapparrata)

IL DIRIGENTE
(dott. F. Lumiera)

IL RESP. DELL'AVVOCATURA
(avv. Sergio Boncoraglio)

Visto
Il Dirigente del I Settore Ragusa, li Il Segretario Generale

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Ragusa, li Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 03/02/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 14 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Giovanni Licita

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 FEB. 2012 al 21 FEB. 2012

Ragusa 22 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE

n° 7 Se canto
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 102 del 08-02-2012

27.10.2011

copia per il contribuente

218-0

MOD.16 MECC (Tasse)

MODULARIO
F-TASSE - 18 bis



RICO

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM.

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA (TXN)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE SCIUTO ROSARIO

avverte

COMUNE DI RAGUSA

DOMICILIATO IN
CORSO ITALIA N. 72 97100 RAGUSA (RG)

x p. ful parcolore
CITTÀ DI RAGUSA

26 OTT 2011

PROT. N. P46303

CAT. CLAS. Fis.

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N.

DEL /08 EMESSO DAL CORTE DI APPELLO DI CATANIA

e per i seguenti motivi:

OMESSA REGISTRAZIONE SENTENZA /2008 REPERTORIO '08 CORTE DI APPELLO DI
CATANIA TRA M... L... E COMUNE DI RAGUSA. ALIQUOTA DEL 1% SU BASE
IMPONIBILE DI EURO 877.739,74' INDENNITÀ DI ESPROPRIOP'

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati
come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	8.777,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	12,00
TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI	964T	4,00

TOTALE DOVUTO 8.793,00 EURO

DATA
10/10/2011

IL DIRETTORE PROVINCIALE
SCIUTO ROSARIO

*Sciuto Rosario
Governo Grasso*

CITTÀ DI RAGUSA
Ufficio Postino
26 OTT 2011
ARRIVO

** Firma su delega del Direttore Provinciale Rosario Sciuto*

AVVERTENZE AVVISO NUMERO

1. DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI - Art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata; l'importo da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un terzo della somma delle sanzioni minime previste dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La definizione agevolata non è ammessa per le sanzioni irrogate per omesso o ritardato pagamento, nonché quando la sanzione è stata determinata dall'ufficio in applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, ovvero per le sanzioni dovute sugli importi liquidati a seguito di decisione delle Commissioni Tributarie.

2. RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE - D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sotto indicata, entro 60 giorni dalla data della sua notificazione (artt. 18 e 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992), tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre).

Per le controversie di valore inferiore a 2.582,28 Euro il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente. Nel caso in cui il valore della controversia è pari o superiore a 2.582,28 Euro il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato rientrante tra le categorie elencate nell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (artt. 12 e 18 del D. Lgs. n. 546 del 1992). È assicurata l'assistenza tecnica gratuita al non abbienti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Per valore della controversia deve intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il ricorso è proposto mediante notifica a questo ufficio della copia conforme all'originale a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3 e art. 20 del D. Lgs. n. 546 del 1992).

Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso dovrà costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, o spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22 del D. Lgs. n. 546 del 1992). Contestualmente al deposito del ricorso, è dovuto il contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6 - quater, e dell'art. 14, comma 3 - bis del D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115. Il ricorso non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta suppletiva.

3. TARDIVO PAGAMENTO - Art. 13, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Ove il pagamento dei tributi non venga effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente avviso, l'ufficio applicherà una sanzione pari al 30% delle imposte dovute nonché gli interessi maturati, a meno che il contribuente si sia avvalso delle norme sul ravvedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

4. MODALITA' DI PAGAMENTO - D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 237.

Il pagamento potrà essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o posta, utilizzando l'allegato Mod. F23. Qualora in luogo del Mod. F23 allegato, venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al numero di riferimento.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE :

- Commissione tributaria provinciale competente: CATANIA

- Ufficio al quale notificare il ricorso:

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA - UFFICIO CONTROLLI - AREA LEGALE

VIA MONSIGNOR DOMENICO ORLANDO N.1

95131, CATANIA (CT)

-Ufficio al quale rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela:

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA

UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA

- Funzionario responsabile del procedimento: GIOVANNI GRASSO

RELATA DI NOTIFICA**AVVISO NUMERO**

(ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 600 del 1973)

messo (1)

Io sottoscritto _____ ho notificato il presente atto alle ore _____ del giorno _____
del mese _____ dell'anno _____ nel comune di _____
frazione _____ via _____ n. _____
- in "luogo libero", mediante consegna nelle "mani proprie" del destinatario, Sig. _____
- nella casa di abitazione, ufficio o azienda, mediante consegna al Sig. _____
in qualità di (2) _____ che (3) _____
- mediante consegna nelle mani del Sig. _____
in qualità di (4) _____, in mancanza di (5) _____, dandone notizia al destinatario
a mezzo lettera raccomandata n. _____ in data _____ dell'ufficio postale di _____
- mediante deposito presso la casa Comunale di _____ nel Comune di _____
ed affissione di avviso di deposito alla (6) _____
frazione _____
via _____ n. _____
poichè (7) _____

dandone notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento n. _____ in data _____
dell'ufficio postale di _____
- presso la persona o l'ufficio del domicilio eletto, mediante consegna alla persona, al capo dell'ufficio o al destinatario,
Sig. _____, in qualità di _____
- mediante deposito presso la casa Comunale di _____
ed affissione di avviso di deposito nel relativo albo, poichè, effettuate le ricerche anche anagrafiche, nello stesso Comune non risulta abitazione,
ufficio o azienda del contribuente.

Il consegnatario

li messo

- (1) del Comune di..... oppure speciale dell'Ufficio di;
(2) "destinatario", "persona di famiglia", "addetto alla casa o all'ufficio o all'azienda", etc;
(3) "ha firmato", "si è rifiutato di firmare";
(4) "portiere" dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, "in mancanza" delle altre persone legittimate; "vicino di casa", in mancanza
anche del portiere dello stabile;
(5) persona di famiglia, addetto alla casa, ufficio o azienda, portiere;
(6) "porta dell'abitazione, dell'ufficio, dell'azienda";
(7) indicare i motivi riguardanti l'impossibilità di consegnare per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere l'atto.

NOTIFICA A MEZZO POSTA

(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di:

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. RD _____

CATANIA C.P.

76414200318-0

11/10/2011

